



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune@comune.alassio.sv.it

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

(Art. 11, comma 5 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118)

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Con delibera consiliare n. 20 del 29/04/2021 è stato approvato il *Rendiconto 2020* registrando un avanzo di amministrazione di euro 13.858.474,49, il cui elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020		
Risultato di amministrazione		13.858.474,49
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		6.191.845,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		2.600.000,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		8.791.845,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.264.085,56
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		361.961,35
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		-
Totale parte vincolata (C)		3.626.046,91
Parte destinata agli investimenti		

Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.440.582,58
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	-

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LA MANOVRA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, dall'art. 9 e seguenti del vigente regolamento di contabilità, dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dal nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con il Segretario Generale/Direttore Generale, i Dirigenti ed i responsabili dei servizi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del *Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024*, documento che viene contestualmente aggiornato con le nuove risultanze del bilancio di previsione.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

Non possono quindi essere adottate deliberazioni, determinazioni e/o ogni altro atto non coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP. Dovranno pertanto essere considerate inammissibili ed improcedibili le deliberazioni di consiglio e di giunta non coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.Lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

L'obiettivo di finanza pubblica ha vissuto un percorso di semplificazione avviato nel 2016 con la legge di stabilità n. 228 del 2015 che ha introdotto il saldo non negativo tra entrate e spese finali. Il percorso di semplificazione avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). L'articolo in parola ha previsto che per il triennio 2017-2019 nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Il superamento del patto di stabilità interno ha permesso di

ridurre sensibilmente l'obiettivo di finanza pubblica degli enti e ha consentito loro di utilizzare l'avanzo di amministrazione, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché per le quote di capitale di rimborso prestiti. Sono stati introdotti, poi, ulteriori strumenti di flessibilità per rilanciare gli investimenti sul territorio, da realizzare attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti: le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri (allegato 10 al D.Lgs. 118/2011). Il quadro di riferimento risulta pertanto semplificato e nel contempo, grazie ai principi contabili vigenti, assicura la necessaria stabilità alla base della programmazione degli enti, garantendo altresì una maggiore autonomia nella gestione finanziaria grazie ad un più ampio ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.

Il principio dell'equilibrio generale

Secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprensivo dell'avanzo e del disavanzo e con garanzia del fondo di cassa finale non negativo.

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente

Secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni legislative.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale

Secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, al netto di somme destinate per legge all'equilibrio di parte corrente, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Le previsioni del Bilancio 2021/2023 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio, tenuto conto della situazione di emergenza da COVID-19.

Le entrate tributarie (Titolo I), previste per complessivi euro 25.358.785,00 nel 2022, si prevede che mantengano lo stesso andamento degli anni precedenti.

Accertamento Tributari

Si prevede una riduzione del gettito relativo all'attività sanzionatoria, nonché l'incasso di minori entrate tributarie derivanti da difficoltà economiche riscontrate dalle aziende e dalle famiglie del territorio, che incidono sulla previsione, soprattutto per la parte accertabile per cassa, come da principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

È prevista anche per il triennio 2022/2024 l'attività di accertamento IMU e TASI riferita agli anni precedenti. Il gettito, difficilmente valutabile con precisione, deve tener conto, per l'anno 2020,

della sospensione, prevista dal legislatore, dei termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento riscossione e contenzioso per il periodo 8 marzo/31 maggio, a seguito emergenza COVID-19.

Addizionale Comunale IRPEF

Anche per l'anno 2020 sarà vigente l'aliquota dello 0,8%. La previsione è calcolata in linea con le disposizioni dei principi contabili vigenti e l'andamento della riscossione negli ultimi anni. Tale stima non supera quella risultante del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale e non tiene conto della possibilità di perdita di gettito collegata alla crisi causata dall'emergenza COVID-19.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie (Titolo 3) appostate nel previsionale armonizzato 2022/2024 sono stimate sulla base del trend storico e delle previsioni di incasso relativamente ai servizi tariffati.

Proventi servizi a domanda individuale

Servizio	Previsione 2022		
	Entrate	Spese	% di copertura
Asilo nido	80.000,00	315.359,00	25%
Mense scolastiche	180.000,00	269.000,00	67%
Trasporto scolastico "scuolabus"	16.000,00	110.000,00	15%
Assistenza domiciliare	35.000,00	195.199,00	18%
Servizi estivi per minori "Campo Sole" "Estate Ragazzi"	35.000,00	160.480,00	22%
Centro Socio-ricreativo L'ISOLA CHE C'E'	0,00	14.000,00	0%
Totale	346.000,00	1.064.038,00	33%

Entrate di parte capitale

Nel previsionale armonizzato 2022/2024, le entrate di parte capitale sono appostate sulla base della stima predisposta dal Servizio Territorio –Urbanistica – Lavori Pubblici –Edilizia Privata, per quanto relativo alle entrate correlate ai permessi edificatori, alienazioni patrimoniali (ivi compresa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà) e sulla base delle comunicazioni relative all'ammissione a finanziamenti regionali o provinciali per quanto attiene ai trasferimenti di parte capitale finalizzati. Per il dettaglio si rimanda al quadro Lavori Pubblici/Investimenti per gli anni 2022/2024.

Entrate per conto di terzi e partite di giro

Le entrate iscritte nel titolo 9°, per euro 3.607.500,00 riguardano le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, ai sensi del punto 7.1 del principio contabile della contabilità finanziaria. Tali somme, in deroga al principio della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata", sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Si evidenzia che in corrispondenza del Titolo 7° di spesa vengono iscritti stanziamenti per lo stesso importo.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- Anno 2022 € 36.483.704,00
- Anno 2023 € 34.625.100,00
- Anno 2024 € 34.571.712,00

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2022/2024 è stato predisposto a legislazione vigente, in un contesto sempre difficile come quello degli ultimi anni, in presenza dei severi limiti imposti per i vincoli di finanza pubblica e del permanere della riduzione delle risorse, che le varie norme che si sono rapidamente succedute hanno comportato.

Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte taglio dei trasferimenti erariali a favore del nostro Ente.

L'amministrazione ha elaborato i documenti di programmazione 2022/2024 nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in linea con il DUP, in un contesto economico-finanziario e sociale in continua evoluzione.

Il pareggio del bilancio di previsione 2022/2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- la conferma di tutte le aliquote relative a IMU, TARI ed ADDIZIONALE IRPEF, così come approvate per l'esercizio 2021, oltre che di tutte le relative norme regolamentari, con l'applicazione a partire dall'anno 2019 dell'Imposta di soggiorno confermata con le medesime tariffe nell'esercizio 2021;
- la revisione dei budget di spesa dei responsabili dei servizi, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire; la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, mentre le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno qualora si realizzino nuove e/o maggiori entrate;
- l'utilizzo delle entrate non ricorrenti per finanziare spese altrettanto non ricorrenti, al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;
- di far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti ed al tasso di inflazione programmata con un'ulteriore severa politica di contenimento e di razionalizzazione delle stesse, così come previsto dall'art. 173 del D.Lgs. n. 267/2000; gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati pertanto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati

esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;

- che lo sforzo maggiore continui ad essere richiesto al personale dell'ente, che a fronte delle limitazioni ai miglioramenti contrattuali e ai limiti alle assunzioni deve continuare ad aumentare il proprio impegno al fine di garantire l'erogazione di tutti servizi attualmente in essere, anche attraverso la riorganizzazione degli stessi oltre che della struttura delle ripartizioni e degli uffici;
- che l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) sia destinata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento;
- di continuare a non ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari; l'aver estinto anticipatamente talune posizioni debitorie ha consentito di utilizzare nella programmazione corrente, in modo più lieve la leva fiscale;
- di non iscrivere in bilancio gli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 550 e seguenti della legge 147/2013, in quanto dal monitoraggio dello stato delle società partecipate, con particolare riferimento alle situazioni economico-finanziarie delle stesse non sono emerse situazioni che possano determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente;
- le previsioni iscritte nel bilancio 2022/2024 sono improntate al rispetto delle regole di finanza pubblica, dettagliatamente illustrate negli appositi prospetti del Bilancio. La programmazione è stata quindi effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel nuovo *Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024*.

Fondo Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale, che è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012), a partire dall'esercizio 2014, è finalizzato a assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e perequative determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

La dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale determinato con la legge di bilancio 2017 art. 1, comma 448 ha previsto una quota cosiddetta componente "tradizionale" che è destinata al riequilibrio delle risorse storiche.

Per il riparto di queste risorse si utilizzano criteri perequativi basati sulla differenza tra capacità fiscale di ciascun comune (gettito potenziale determinato da "entrate proprie" di un territorio) e fabbisogni standard (ossia i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica).

La legge di bilancio 2017 prevede un meccanismo progressivo di utilizzo dei criteri perequativi relativi alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard: 85% per il 2020 e 100% dal 2021. Tuttavia, la stessa legge chiarisce che le percentuali comunque operano sulla metà della capacità fiscale da perequare. Conseguentemente a regime il 50% delle risorse sarà comunque ripartito in base alla spesa storica.

Nel corso degli anni il Fondo di Solidarietà Comunale è stato più volte variato ed integrato e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 848 -851), viene ulteriormente adeguato e viene attivato il reintegro del taglio operato con il dl n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni, il cui taglio avrebbe dovuto già cessare con il 2019.

Rispetto al valore complessivo della riduzione, la norma ha assegnato 100 mln. di euro per il 2020, 200 mln. per il 2021, 300 mln. per il 2022, 330 mln. per il 2023, per poi stabilizzarsi a regime in 560 mln. di euro dal 2024.

Sono introdotti ulteriori ambiti di riparto stabilendo che gli importi oggetto di nuova assegnazione siano ripartiti con DPCM annuale ordinariamente preposto alla determinazione e riparto del FSC, la cui assegnazione è destinata a soddisfare "specifiche esigenze di correzione nel riparto" del FSC, in particolare dispone una riduzione della quota del FSC per il ristoro dei gettiti aboliti per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dalla Tasi e di altre fattispecie minori. E' prevista anche la riduzione corrispondente all'abolizione dell'agevolazione "Tasi -inquilini" che non risulta più applicabile a seguito dell'assorbimento della Tasi nella "nuova IMU". Il minor gettito dovuto al pagamento ridotto degli inquilini che utilizzano l'abitazione già soggetta a Tasi, rientra ora nell'IMU dovuta dai rispettivi proprietari. Il contributo riguardava i Comuni che applicavano la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

La legge di bilancio 2020 stabilizza per il triennio 2020/2023 il contributo di 110 milioni di euro annui a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dagli stessi a seguito dell'introduzione della TASI nel 2014, per effetto delle norme sui limiti di aliquote più restrittive di quelle in vigore nel previgente regime IMU sull'abitazione principale. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, commi 892 -895), per 190 milioni di euro annui tra il 2019 al 2033. Il contributo in questione continua ad essere ripartito per ciascun Comune secondo gli importi indicati nell'allegato A del DM interno 14 marzo 2019, a loro volta coerenti con il riparto originario del 2014.

Per l'anno 2022 il Fondo di Solidarietà Comunale stanziato ammonta a euro 9.500.000,00. Ai fini della previsione di entrata del fondo di solidarietà per il biennio 2022/2024, questa è stata stimata sulla base dell'ammontare assegnato per l'anno 2021, pari a euro 9.423.258,00, tenendo tuttavia presente che sull'importo assegnato inciderà anche la modifica alle percentuali della quota del fondo, ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, di cui si è detto sopra. Alla luce di ciò, l'ammontare del fondo di solidarietà per il triennio 2022/2024 è così stimato: euro 9.500.000,00 per l'anno 2022; euro 9.500.000,00 per l'anno 2023; euro 9.500.000,00 per l'anno 2024.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

In avanzo di amministrazione è stanziato un apposito Fondo rischi dedicato alle spese derivanti da contenzioso in essere.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**Considerazioni generali****Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Sono state individuate talune tipologie di entrata da cui si genera un significativo ammontare di residui attivi.

2. Calcolare, l'FCDE applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati a mezzo apposito software che seleziona di volta in volta il metodo più conveniente in relazione all'obbligo di accantonamento, scegliendo alternativamente tra le 4 seguenti modalità:

- a) Media semplice;
- b) Media rapporti annui;
- c) Rapporto ponderato;
- d) Media ponderata rapporti annui

Pertanto il risultato ottenuto è quello più conveniente emergente dal raffronto dei 4 metodi sopra illustrati.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale dell'FCDE da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Negli allegati al Bilancio di previsione 2022/2024 sono evidenziate analiticamente le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Sono inoltre iscritti in Bilancio il *Fondo di riserva* ed il *Fondo di riserva di cassa*, come previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Al momento questo fondo non è stato costituito, non sussistendo le condizioni.

3. Fondo pluriennale vincolato – FPV

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, il *Fondo Pluriennale Vincolato - FPV* non è stato quantificato poiché alla data di stesura della bozza di bilancio non risultava ancora terminato l'esercizio finanziario 2021.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Non ricorre la fattispecie, essendo tutti gli investimenti finanziati con mezzi di bilancio.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Alassio ha rilasciato le seguenti garanzie fideiussorie, emesse dalla Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere Comunale, senza scadenza:

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Regione Liguria

N° Fideiussione	Data	Importo
253343/19	25/01/2019	499.468,09
253979/19	21/02/2019	26.000,00
256980/19	21/02/2019	10.000,00
253978/19	21/02/2019	1.000,00
Totale		536.468,09

ANAS - Compartimento Viabilità Regione Liguria

N° Fideiussione	Data	Importo
253954/19	20/02/2019	15.493,71
253953/19	20/02/2019	30.987,41
253959/19	20/02/2019	1.549,37
253958/19	20/02/2019	7.746,85
253957/19	20/02/2019	7.746,85
Totale		63.524,19

MINISTERO TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - Capitaneria di Porto Savona

N° Fideiussione	Data	Importo
253955/19	20/02/2019	5.681,03
253962/19	20/02/2019	2.324,03

253974	21/02/2019	8.263,31
253963/19	20/02/2019	9.089,64
253977/19	21/02/2019	1.136,21
253976/19	21/02/2019	1.032,91
Totale		27.527,13

FERROVIE DELLO STATO SPA

N° Fideiussione	Data	Importo
253975/19	21/02/2019	3.356,97

PROVINCIA DI SAVONA - Sez. espropri e concessioni

N° Fideiussione	Data	Importo
253960/19	20/02/2019	16.121,20

FS Sistemi Urbani – Acquisto compendio Gea001_1/GE01 in Alassio (in corso di definizione, a seguito del Contratto approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 26/10/2021)

N° Fideiussione	Data	Importo	Scadenza
n.d.	n.d.	400.000,00	31/12/2022
n.d.	n.d.	400.000,00	30/06/2023

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Società	Attività svolta	Quota %
GE.S.CO SRL	Gestione impianti sportivi e culturali della Città di Alassio.	100%
SCA - Servizi Comunali Associati SRL	Gestione del servizio idrico integrato.	71,26%
Marina di Alassio SPA	Gestione porto di Alassio.	80,00%

TPL LINEA S.R.L.	Gestione trasporto pubblico locale.	2,253%
SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	Gestione rifiuti solidi urbani	1,25%
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.	Attività affidate dalla Regione Liguria e dai soci inerenti il Settore energetico, la dotazione infrastrutturale regionale, l'edilizia sanitaria, il recupero edilizio ed urbano e l'edilizia residenziale sociale.	0,048%

Partecipazioni indirette (quota detenuta dalla SCA SRL)

ACQUA AZZURRA SRL (da SCA SRL)	Costruzione Gestione Impianto di pretrattamento.	31,00%
Ponente Acque S.C.P.A. (da liquidarsi non appena operativa la società APS)	Gestione del servizio idrico integrato.	24,89%
Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa (APS)	Gestione del servizio idrico integrato.	13,50%

Con la deliberazione consiliare n. 77 del 27/10/2020, si è deliberato il *Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche detenute al 31/12/2020*, come previsto dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede appunto la *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche*.

Spese di funzionamento e gestione del personale società partecipate (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, nell'esercizio 2021, come segue:

- GE.SCO S.R.L.
 - Deliberazione di consiglio n. 27 del 14/05/2021, all'oggetto "*GESCO SRL. Business plan 2021/2023. Piano assunzionale e Piano degli investimenti.*".
- MARINA DI ALASSIO SPA
 - Deliberazione di consiglio n. 29 del 14/05/2021, all'oggetto "*Marina di Alassio SPA. Business plan 2021/2023. Approvazione Piano industriale 2021/2023.*".
- S.C.A. S.R.L.
 - Deliberazione di consiglio n. 28 del 14/05/2021, all'oggetto "*SCA SRL. Business plan 2021/2023. Piano previsionale e programmatico 2021/2023.*".

Gestione del debito di finanziamento

Nel triennio 2022/2023 non è previsto ricorso all'indebitamento. Nel bilancio di previsione armonizzato, pertanto, non figurano stanziamenti al Titolo 6 dell'entrata (accensione di prestiti). Limite teorico di indebitamento e interessi passivi Il limite teorico massimo dell'esposizione per interessi passivi è determinato come da prospetto sotto riportato

Liquidità ed anticipazione da Istituto Tesoriere

Il saldo di cassa al 31/12/2020 ammonta ad euro 15.835.794,84. La consistenza del fondo di cassa alla data del 30/09/2021 è di euro 13.649.186,74, pertanto, non rende ragionevolmente necessario il ricorso ad alcuna anticipazione di liquidità da parte dell'Istituto Tesoriere. Nel bilancio di previsione armonizzato 2022/2024 non viene appostato per le annualità in esame, alcun stanziamento autorizzatorio al titolo 7 dell'entrata (anticipazione da Istituto Tesoriere) ed al correlato Titolo 5 delle spese (chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere).

Bilancio consolidato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2021, resa esecutiva ai sensi di Legge, si è approvato il Bilancio Consolidato 2020.

Finanza derivata

Il Comune non ha in essere contratti di finanza derivata, conseguentemente nel bilancio di previsione armonizzato 2022/2024 non sono appostate previsioni di spesa per oneri e impegni finanziari stimati, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2020 pari a -5,04 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" come richiesto dalla normativa vigente.

Per l'anno 2021, non ancora concluso, si ha la seguente situazione riferita ai trimestri: 1° trimestre: -14,23; 2° trimestre: -17,23; 3° trimestre: -18,27.

A partire dall'esercizio 2019 e così anche per i successivi esercizi, ha acquisito sempre più importanza il monitoraggio dei debiti commerciali e il tempestivo pagamento degli stessi al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per gli enti non virtuosi.

Infatti nel caso di inottemperanza dei tempi di pagamento, con decorrenza dal 2021, le amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere a specifici stanziamenti al nuovo fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.), che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Gli stanziamenti sono diversificati a seconda della percentuale di ritardo nei pagamenti. Per gli enti virtuosi la "Legge di bilancio 2020" ha introdotto una nuova premialità, ai sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, a condizione che siano stati rispettati i tempi di

pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Rinvio al DUP 2022/2024

Per quanto relativo alle sia alle attività degli organismi controllati e partecipati che agli obiettivi strategici e gestionali, si rinvia al Documento Unico di Programmazione 2022/2024.

Alassio, 20/11/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott.ssa Gabriella Gandino)